

CNEL è Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
Ufficio II di supporto agli organi collegiali

SIO

(Società Italiana per l'Orientamento) *

**Orientamento scolastico e professionale*

Scheda tecnica per l'emanazione del parere del CNEL

Premessa metodologica	2
Documenti allegati	3
Integrazioni.....	3
Requisiti richiesti dal decreto	4
Requisito a).....	5
Requisito b).....	6
Requisito c)	8
Requisito d).....	9
Requisito e).....	10
Requisito f)	11
Requisito g).....	12
Riscontro finale	13

Premessa metodologica

L'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 indica i requisiti che le associazioni di professioni non regolamentate devono possedere per aspirare ad essere consultate dal Ministero della giustizia nel caso si debbano elaborare delle piattaforme comuni. Il parere del CNEL non è quindi finalizzato ad alcun riconoscimento delle associazioni, ma esclusivamente a valutare il possesso di tali requisiti per le finalità indicate dalla norma.

Nel rigoroso e indefettibile rispetto dei criteri dettati dal citato decreto, il CNEL svolgerà le istruttorie preliminari alla formulazione del proprio parere in coerenza con la propria identità di organismo che, per la sua stessa natura, valorizza e promuove le dinamiche associative che investono tutti gli ambiti della vita economica e tutte le forme del lavoro.

Il rilascio del parere del CNEL è affidato all'Assemblea.

Documenti allegati

1. Atto costitutivo e statuto (08.04.2004)
- 2./2 bis Regolamento interno
- 3./3bis codice deontologico
- 4./4bis autocertificazione del rappresentante legale su numero iscritti e diffusione territoriale (14.04.2010)
5. copia documento di identità
6. Elenco attività formative
7. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (14.04.2010)
8. Lettera del Ministero Giustizia a SIO (15.11.2010)
9. Lettera SIO a Ministero della Giustizia (21.01.2011)
10. Richiesta di parere del Ministero della Giustizia al CNEL (5.4.2011)

Integrazioni

Nessuna

Requisiti richiesti dal decreto

a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
b) adozione di uno statuto che sancisca: b1) un ordinamento a base democratica; b2) l'assenza di scopi di lucro; b3) la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; b4) la precisa identificazione dei titoli professionali o di studio necessari per fare parte dell'associazione; b5) la rappresentatività elettive delle cariche interne; b6) l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità; b7) la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi; b8) la esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
d) esistenza di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;
e) previsione dell'obbligo della formazione permanente;
f) diffusione su tutto il territorio nazionale;
g) mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività all'associazione medesima.

Requisito a)

Avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni.

Riscontro

Atto costitutivo redatto per atto pubblico notarile il 08.04.2004 (copia di originale, all.1).

Requisito b)

- adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro
- la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce
- la precisa identificazione dei titoli professionali e di studio necessari per farne parte
- la rappresentatività elettiva delle cariche interne
- l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità
- la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi
- la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

Riscontro

Il fine democratico è desunto dall'articolazione interna dell'associazione, dalla tipologia degli organi associativi e dalle loro modalità di elezione e composizione come riportato dall'art. 6 e ss. dello statuto vigente (08.04.2004, all. 1).

L'assenza di scopo di lucro è prevista dall'art. 4 dello statuto.

La precisa identificazione dell'attività professionale cui l'associazione si riferisce è oggetto del punto 8 della lettera SIO al Ministero della Giustizia (12.11.2011, inviata in risposta a richiesta di chiarimenti del Ministero stesso) e riunisce docenti, ricercatori universitari e professionisti operanti nel campo dell'orientamento scolastico e professionale. L'associazione è membro dello IAEVG (*International Association for Educational and Vocational Guidance*), importante associazione internazionale in materia di orientamento.

La precisa identificazione dei titoli di studio e professionali necessari per l'iscrizione dei soci è rivenibile all'art. 7 dello statuto vigente, e meglio specificata al punto 9 della lettera al Ministero della giustizia su citata. Sono soci ordinari, unici aventi diritto di voto e dotati di elettorato attivo e passivo:

- a) persone in possesso di un titolo specifico post laurea in materia di orientamento scolastico professionale rilasciato da una Università Italiana o in possesso di titolo equipollente;
- b) docenti universitari che abbiano svolto la loro attività istituzionale nel settore dell'orientamento scolastico professionale.

Per i soci aderenti (persone interessate allo sviluppo delle tematiche proprie dell'associazione), non è previsto un titolo di studio specifico. Possono beneficiare di attività di formazione in materia di orientamento promosse dall'associazione e partecipare alle assemblee senza diritto al voto. I soci sostenitori e i soci onorari sostengono l'attività dell'associazione con contributi economici, culturali e scientifici (eminenti personalità italiane o straniere).

La rappresentatività elettiva delle cariche interne (assemblea dei soci, consiglio direttivo, presidente, segretario generale, tesoriere, collegio dei revisori dei conti, collegio dei probiviri) è disciplinata dagli artt. 6 e ss. dello statuto vigente. Il consiglio direttivo dura in carica massimo 3 anni ed è rieleggibile (art. 9).

L'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità è prevista dall'art. 6 dello statuto vigente e confermata dalla lettera SIO al Ministero della Giustizia (punto 7, cit.)

La trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi è affermata dall'associazione attraverso la regolamentazione degli organi associativi (artt. 6 e ss. dello statuto).

L'esistenza di una struttura organizzativa adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione è prevista dall'art. 2 dello statuto vigente, ed è confermata dall'organigramma contenuto nella dichiarazione del legale rappresentante (14.04.2010, all. 4), e dalla più volte citata lettera al Ministero della Giustizia (punto 11).

La previsione di una struttura tecnico scientifica è rinvenibile nell'art. 11 dello statuto vigente ed è confermata dall'attività (documentata) svolta dall'associazione.

Requisito c)

Tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari.

Riscontro

Con autocertificazione del presidente si attesta la tenuta degli elenchi degli iscritti e delle relative quote dal 2006 al 2010 (all. 4) con relativa. **I soci** – distinti in “ordinari”, “aderenti” e onorari, - **sono 272** (da 110 nel 2006). La percentuale di soci ordinari è pari al 60%, quella dei soci aderenti al 37%, e quella dei soci onorari al 3% (per la distinzione delle 3 categorie, si veda, anche, requisito b3, p. 6)

Requisito d)

Sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni.

Riscontro

Come previsto all'art. 9 del regolamento interno (all. 2 e 2bis), nel 2004 l'associazione ha adottato un codice deontologico aggiornato il 20.11.2006 (all. 3), che, all'art. 2, rinvia al regolamento disciplinare (scaricabile in internet) la previsione di un sistema di sanzioni che vanno dal richiamo scritto all'espulsione (*)

(*) Il regolamento disciplinare non è agli atti (per esiti, vd. riscontro finale).

Requisito e)

Previsione dell'obbligo della formazione permanente.

Riscontro

È prevista dall'art. 6 del codice deontologico (all. 4), la cui concreta attuazione è confermata da un documento agli atti (elenco delle attività di formazione organizzate da SIO, all. 6)

Requisito f)

Diffusione su tutto il territorio nazionale.

Riscontro

La diffusione territoriale si evince dalla già citata autocertificazione del legale rappresentante (all. 4) che elenca le sezioni regionali e interregionali e i delegati regionali. L'associazione è presente in tutte le regioni con 11 referenti regionali (alcune regioni sono accorpate).

Requisito g)

Mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

Riscontro

Il requisito è posseduto alla data del 14/04/2010 come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Presidente (all. 7).

Riscontro finale

FASE 1

L'associazione SIO, in base alla documentazione allegata, appare in possesso dei requisiti di cui alle lett. a, b, c, e, f, g.

Per quanto riguarda le criticità emerse, si segnala che:

- per il **requisito sub d)** non è pervenuto il regolamento disciplinare

Il 25.02.13 è stata richiesta di integrazioni. Termine ultimo 15.03.13

FASE 2

In assenza di risposta, nei giorni immediatamente precedenti e successivi la scadenza del termine sono stati effettuati numerosi solleciti telefonici (non è stato possibile parlare con alcun referente) e via mail (7 marzo).

In mancanza di riscontro, l'Ufficio propone **un orientamento negativo** alla richiesta di SIO all'inserimento negli elenchi delle associazioni non regolamentate rappresentative a livello nazionale ai fini di una loro partecipazione alle piattaforme comuni ai sensi dell'art. 26 del d. lgs 206/2007.

L'associazione sarà portata all'attenzione della Commissione nella seduta di aprile.

COMMISSIONE ISTRUTTORIA II: nella seduta del 10 aprile 2013, la Commissione istruttoria II decide un orientamento negativo.